



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

VISTO l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che istituisce il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59”, e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi ed razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

VISTO il decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante: "Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2021, n. 671, con il quale al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta è stata conferita la relativa delega di funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale "Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO in particolare il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato in data 3 agosto 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto del contingente di 420 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto delle risorse del fondo previsto dall'art. 7, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, recante l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, delle unità di missione e delle unità organizzative cui sono assegnate le attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2021 recante "Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la



# *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

pubblica amministrazione”, registrato dalla Corte dei conti in data 15 ottobre 2021 al n. 2574;

RAVVISATA l’opportunità di adeguare l’organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica alla necessità di disporre di una *governance* del processo di riforma delle pubbliche amministrazioni intrapreso in attuazione del PNRR;

## DECRETA

### Articolo 1

Modifiche al decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante:  
"Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica"

1. All’articolo 4 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 23 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Capo del Dipartimento cura le attività di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell’ambito della direttiva annuale del Ministro e di valutazione della dirigenza, nonché il coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; coordina l’attività di comunicazione istituzionale e quella interna, la rassegna stampa e la documentazione video-fotografica sulle attività istituzionali del Dipartimento.”
  - b. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario Generale, con i Dipartimenti, gli Uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-ter. Il Capo del Dipartimento può affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per la trattazione di particolari questioni.”
  - c. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento operano il responsabile del controllo di gestione ed i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

    - a) «Servizio per i rapporti istituzionali, la segreteria tecnica e la vigilanza»: cura delle questioni di carattere generale relative all’attività degli Uffici del Dipartimento; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; rapporti con l’Ufficio per il controllo interno e coordinamento dell’attività degli uffici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; programmazione strategica ed operativa degli uffici e programmazione finanziaria; valutazione dei dirigenti del Dipartimento; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; supporto, anche in collaborazione con gli uffici del Dipartimento competenti per materia, all’esercizio delle funzioni attribuite al Dipartimento ed al Ministro con riferimento al FormezPA ai sensi del decreto



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

legislativo 25 gennaio 2010 n. 6 e dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli enti attribuite al Dipartimento ed al Ministro o a questi delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, riferite, secondo la disciplina propria di ciascun ente, alla nomina degli organi ed al controllo sui regolamenti e sugli atti di organizzazione interna, di pianificazione e di programmazione finanziaria;

b) «Servizio per la programmazione europea e le attività internazionali»: programmazione strategica degli interventi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e dal Fondo sviluppo e coesione (FSC); definizione degli indirizzi attuativi; coordinamento dei rapporti con il partenariato istituzionale; gestione delle attività di supporto al Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 «Capacità istituzionale» e OT2 «Agenda digitale»; cura delle relative attività di comunicazione istituzionale; selezione degli interventi a regia; partecipazione alle attività di sorveglianza (riunioni del comitato di sorveglianza, tavoli tematici, gruppi tecnici di lavoro); controlli di primo livello sugli interventi a titolarità del Dipartimento. Cura la partecipazione italiana alle attività dell'Unione europea, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali inerenti la modernizzazione della pubblica amministrazione; supporto agli uffici del Dipartimento che partecipano alle attività internazionali; diffusione nella pubblica amministrazione italiana delle conoscenze relative alla modernizzazione del settore pubblico derivanti dalle attività internazionali; cura dei rapporti con amministrazioni di altri Paesi; attività inerenti la mobilità temporanea internazionale dei funzionari italiani;».

2. All'articolo 5 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione;
- b) Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze;
- c) Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico;
- d) Ufficio per la qualità della performance e le riforme;
- e) Ufficio per le relazioni sindacali;
- f) Ufficio per la gestione amministrativa;
- g) Ufficio per i concorsi e il reclutamento;
- h) Ispettorato per la funzione pubblica.”

b. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli uffici del Dipartimento ove individuati come uffici tematici competenti nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al Dipartimento, curano la gestione amministrativa degli interventi e le relative operazioni di pagamento, monitoraggio e rendicontazione; nelle materie di propria competenza, curano la gestione amministrativa degli interventi, delle spese e delle relative operazioni di pagamento a valere sui fondi nazionali.”



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

3. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:  
"Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione";
  - b. il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. L'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione promuove e coordina l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i tempi e gli oneri regolatori, accrescere la competitività e dare certezza ai diritti dei cittadini e alle attività di impresa, anche attraverso un'agenda condivisa tra Stato, regioni ed enti locali. L'ufficio promuove interventi normativi, amministrativi e organizzativi, coerenti con le strategie nazionali di digitalizzazione, improntati ad una logica di risultato; fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; cura la predisposizione del bilancio degli oneri; cura le attività di monitoraggio degli effetti degli interventi di semplificazione e promuove la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.
  - c. il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:
    - a) «Servizio per la semplificazione, la misurazione e le relazioni con i cittadini»: cura delle attività di semplificazione normativa; supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni in materia; predisposizione di proposte per il miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini; cura della predisposizione e dell'attuazione del programma di misurazione degli oneri e dei tempi; cura della predisposizione della relazione sugli oneri introdotti ed eliminati e della relazione sul bilancio degli oneri;
    - b) «Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione e standardizzazione»: cura delle iniziative per l'implementazione delle politiche di semplificazione e per il rafforzamento della capacità amministrativa; pianificazione, promozione e cura delle attività relative ai progetti finanziati dai fondi nazionali ed europei; cura delle attività di reingegnerizzazione dei processi, standardizzazione, semplificazione delle procedure e della modulistica e delle attività coordinate con regioni e enti locali, anche attraverso un'agenda condivisa; monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi di semplificazione."
4. All'articolo 7 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:  
"Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze";
  - b. il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. L'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze promuove gli interventi di modernizzazione e innovazione delle competenze nelle amministrazioni pubbliche; promuove lo sviluppo delle



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

competenze delle pubbliche amministrazioni svolgendo attività di indirizzo e coordinamento in materia e supportando l'elaborazione di indirizzi e direttive in materia di formazione, anche rispetto alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione; promuove interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; provvede all'analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni pubbliche; coordina lo sviluppo e l'evoluzione del sistema informativo del Dipartimento e svolge le attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN; coordina gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi connessi alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile e della promozione degli acquisti verdi (Green Public Procurement) nelle pubbliche amministrazioni, all'innovazione e alla partecipazione dei cittadini nel contesto dei processi *open government*. Promuove e monitora il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e cura la relativa reportistica. Predispose il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.”

c. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) «Servizio per la formazione e lo sviluppo delle competenze»: promozione e definizione degli interventi volti a sviluppare le competenze nel personale pubblico; promozione e attuazione degli interventi in materia di formazione; elaborazione di indirizzi e direttive in materia di formazione, anche rispetto alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico;

b) «Servizio per l'innovazione amministrativa e la transizione energetica nella PA»: individuazione, definizione e diffusione di linee guida, buone pratiche e strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni per l'efficientamento energetico, finalizzati al conseguimento degli obiettivi connessi all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, degli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima; promozione di iniziative finalizzate alla mobilità sostenibile e della promozione degli acquisti verdi (Green Public Procurement) nelle pubbliche amministrazioni;

c) «Servizio per la gestione delle banche dati - Anagrafe dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione»: progettazione e sviluppo delle banche dati di competenza del Dipartimento; gestione integrata delle infrastrutture tecnologiche di supporto al loro funzionamento; attuazione della politica di apertura delle banche dati istituzionali; attività relative all'informazione statistica e alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN.”

5. All'articolo 8 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“«Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali»: supporto ai processi di programmazione dei fabbisogni di personale e di definizione dei profili professionali e dei relativi modelli di competenze; predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione dei concorsi e delle assunzioni e di assegnazione del personale per la mobilità, nonché di utilizzo di forme flessibili di



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

lavoro; predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; monitoraggio delle eccedenze del personale delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali ed adozione dei relativi provvedimenti; gestione della mobilità;”

6. All'articolo 9 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:

“Ufficio per la qualità della performance e le riforme”;

b. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Ufficio per la qualità della performance e le riforme svolge le funzioni relative al ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; coordina le attività di competenza del Dipartimento della funzione pubblica correlate alla piena attuazione delle disposizioni relative al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 e ne monitora la corretta implementazione; assicura le attività di indirizzo, coordinamento e promozione della misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, individuate dal regolamento di cui all'art. 19, comma 10, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, adeguandole alla successiva evoluzione normativa; assicura il raccordo con le attività delle esistenti agenzie di valutazione; cura le attività inerenti gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); attività di indirizzo e promozione di misure volte a migliorare la qualità della performance; assicura il monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative e delle attività finalizzate alla riforma della pubblica amministrazione in raccordo, laddove insediati, con i Comitati consultivi nominati dal Ministro, e cura la predisposizione di una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle riforme, in raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento, l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e il sistema delle Comunità di pratica, istituite presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.”

c. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) «Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance»: cura le attività di competenza del Dipartimento della funzione pubblica correlate alla piena attuazione delle disposizioni relative al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113; cura lo sviluppo e la progettazione di interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, nonché la loro integrazione con i sistemi di risk management; fornisce sostegno alla sperimentazione e disseminazione di buone pratiche e indirizzi per la semplificazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance, per il raccordo del ciclo della performance con la programmazione finanziaria e con il sistema dei



## *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

controlli interni; si raccorda con le attività di misurazione delle esistenti agenzie di valutazione; effettua il monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato e, a campione, delle altre amministrazioni pubbliche in raccordo con la Commissione tecnica performance e gli altri uffici del Dipartimento; predisposizione di una relazione periodica sulla valutazione della performance delle amministrazioni centrali.

b) «Servizio per la misurazione e la valutazione della qualità della performance»: cura la definizione e l'implementazione di indicatori di performance comuni a tutte le amministrazioni o a gruppi di amministrazioni omogenee, e categorie di indicatori specifici per tipologia di amministrazione con l'obiettivo di definire metodologie di valutazione dell'impatto delle innovazioni organizzative in termini di miglioramento della performance individuale e organizzativa; cura le azioni di accompagnamento delle singole amministrazioni nell'applicazione degli indicatori di misurazione, anche attraverso apposite azioni di assistenza e formazione.

c) «Servizio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle riforme della Pubblica Amministrazione»: effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione delle riforme della pubblica amministrazione, anche ai fini della segnalazione degli adempimenti normativi che richiedono interventi per il rispetto dei tempi di attuazione; predispone una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle riforme, dei connessi adempimenti e interventi e sulle eventuali criticità attuative, in raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento, l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e il sistema delle Comunità di pratica, istituite presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.»

7. All'articolo 12 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) «Servizio per il portale InPA e l'organizzazione del reclutamento»: cura la gestione del portale del reclutamento InPA; cura le attività organizzative e logistiche connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici unici di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cura i rapporti con il Formez PA ai fini dell'organizzazione e della logistica dei predetti concorsi pubblici unici e delle richiamate procedure selettive; assicura il monitoraggio e l'analisi delle misure organizzative e logistiche connesse allo svolgimento delle predette procedure di reclutamento; assicura la progettazione e la programmazione di interventi innovativi per il miglioramento dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.»

8. Dopo l'articolo 13 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020, è aggiunto il seguente:

“Articolo 13-bis – Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR.  
Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR prevista





# *Il Ministro per la pubblica amministrazione*

dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 101 e costituita con il decreto interministeriale 4 ottobre 2021.”

## Articolo 2

### *Disposizioni finali*

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 1° settembre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data della firma digitale

On. Prof. Renato Brunetta